

CONFIDENTE
31/10/2014



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

dr. Corrado Maffei	Presidente
dr. Luigi Fabrizio Augusto Mancuso	Consigliere est.
dr. Francesco Ferdinandi	Consigliere

ha emesso il presente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. **51153/2014 R.G. V.G.**, trattato all'udienza del 23.10.2014, in cui la Corte si è riservata di deliberare

TRA

GUIDO MARIO, avvocato, in proprio e in qualità di Commissario Liquidatore della **ITALIACOOP SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO** in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 342/b

it
EF. GUIDO RASSCITAD0865

Reclamante

E

**ITALCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE
E LAVORO**, in persona dell'amministratore unico, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22, presso lo
studio dell'avv. Guido Granzotto che la rappresenta e difende, con
gli avv.ti Andrea Granzotto e Alessio Razzano, giusta procura in
atti *CF. 0266604003*

Reclamata

OGGETTO: Opposizione *ex art. 22* legge fallimentare

MOTIVAZIONE

I. Con decreto depositato il 24.4.2014, il Tribunale di
Roma dichiarava improcedibile, per difetto di difesa tecnica, il
ricorso, proposto dal commissario liquidatore avv. Mario Guido,
per la dichiarazione dello stato di insolvenza della Italiacoop
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro in liquidazione coatta
amministrativa (in seguito, Italiacoop).

L'avv. Mario Guido, in proprio e nella suddetta qualità,
proponeva reclamo dinanzi a questa Corte. Il Presidente disponeva
la comparizione delle parti.

La Italcoop Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, in
persona del proprio amministratore unico, si costituiva, chiedendo

il rigetto del reclamo e ribadendo l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma che aveva proposto davanti ad esso.

La Corte, riservatasi all'odierna udienza, decide la controversia con il presente decreto.

II. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla reclamata è infondata, perché dagli atti (visura storica, decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23.11.2012) emerge che la Italiacoop ha sede in Roma.

III. Il reclamante ha sostenuto che il decreto del Tribunale di Roma, che ha dichiarato improcedibile il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza della Italiacoop in l.c.a., sarebbe viziato, perché l'attività di impulso, da parte del commissario liquidatore, alla procedura finalizzata alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società, non richiederebbe l'assistenza di un difensore.

La censura è fondata.

In linea con l'insegnamento della Corte di Cassazione, deve ritenersi che, in assenza di specifica disposizione normativa sul punto, il commissario liquidatore di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che chieda la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa (artt. 195, 202 legge

fallimentare), non ha bisogno del ministero di un difensore, potendo le istanze di fallimento essere proposte anche personalmente, né deve essere autorizzato dall'autorità governativa, atteso che, proprio per la rilevata mancanza di una contraria previsione normativa, vale la regola della libertà dell'organo di autodeterminarsi nell'ambito della propria competenza (Cass. Sez. I, 10.10.1992, n. 11085).

Deve altresì rilevarsi che, alla luce delle risultanze del conto economico relativo all'ultimo bilancio di esercizio (anno 2010), i debiti della Italiacoop esigibili entro l'esercizio successivo ammontano ad euro 1.015.205,00, a fronte di crediti esigibili entro lo stesso periodo di importo pari ad euro 539.682,00.

Tale circostanza costituisce elemento dimostrativo della incapacità della Italiacoop di adempiere ai debiti sulla stessa gravanti anche nel periodo antecedente al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 691 del 23.11.2012 che ha posto la Italiacoop in liquidazione coatta amministrativa.


IV. In conclusione, il reclamo va accolto, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per la dichiarazione dello stato di insolvenza della Italiacoop.

P. Q. M.

La Corte accoglie il reclamo e rimette gli atti al Tribunale di
Roma, per la dichiarazione dello stato di insolvenza della
**ITALIACOOP SOCIETÀ COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO.**

Così deciso in Roma il 23.10.2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

10 DIC. 2014

Oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Liana Roberts